

Lectio inauguralis

Oriente e Occidente nell'insegnamento del Diritto Canonico

Pablo Gefaell
Ordinario di Diritto Canonico Orientale

Sono ormai diversi anni che mi occupo dell'insegnamento del Diritto canonico orientale presso la nostra Università. Questa materia fa parte del *curriculum* degli studi di una Facoltà di Diritto Canonico rivolta principalmente a formare futuri canonisti latini. È quindi un'ardua impresa giustificare la mia esistenza! Ritengo però che sia un sentire comune ampliare i nostri orizzonti oltre l'ambito della Chiesa latina. Non bisogna dimenticare, a tal proposito, le parole del Concilio Vaticano II: «Tutti i chierici e i candidati agli ordini sacri siano bene istruiti sui riti e specialmente circa le norme pratiche in materie inter-rituali; anzi, nelle spiegazioni catechetiche vengano istruiti anche i laici sui riti e le loro norme» (decr. *Orientalium Ecclesiarum* n. 4)¹.

¹ Versione ufficiale in lingua latina: CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis, *Orientalium ecclesiarum*, n. 4, 21 novembre 1964, in AAS 57 (1965), pp. 76-89 [qui, p. 77]. Versione italiana in www.vatican.va [<https://bit.ly/3sU3nQd>], visitato il 18 settembre 2023. Come sviluppo di tale indicazione conciliare, nel 1987 la Congregazione per l'educazione cattolica sottolineava l'importanza degli studi sulle Chiese orientali (cfr. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera circolare *Eu égard au développement*, 6 gennaio 1987, in *Enchiridion Vaticanum* 10, nn. 1130-1149).

Ho conseguito il mio dottorato in Diritto canonico latino nel 1990 presso l'allora Centro Accademico Romano della Santa Croce e, proprio in quello stesso anno, fu promulgato il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO)², parallelo al Codice del 1983 per la Chiesa latina, entrambi espressioni dello sviluppo del Diritto secondo l'impulso dato dal Concilio Vaticano II. San Giovanni Paolo II, in occasione della presentazione di questo nuovo Codice al Sinodo dei vescovi³, diceva:

Nel presentare a questa Assemblea, così rappresentativa della Chiesa universale, il Codice, che regola la disciplina ecclesiastica comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, lo considero come parte integrante dell'unico "Corpus iuris canonici" [costituito dal Codice latino, il Codice orientale e la cost. ap. sulla Curia Romana⁴], (...). Dinanzi a questo "Corpus" viene spontaneo il suggerimento che nelle Facoltà di Diritto Canonico si promuova un appropriato studio comparativo di entrambi i Codici anche se esse, a seconda dei loro statuti, hanno per loro principale oggetto lo studio di uno o l'altro di essi. Infatti la scienza canonica pienamente corrispondente ai titoli di studio che queste Facoltà conferiscono, non può prescindere da un tale studio (n. 8).

Il desiderio di promuovere questo studio comparativo nelle Facoltà di diritto canonico fu allora l'occasione per creare nel *cur-*

² Promulgato il 18 ottobre 1990 con la cost. ap. *Sacri Canones* (in AAS 82 [1990], pp. 1033-1044), è entrato in vigore il 1° ottobre 1991.

³ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Sinodo dei Vescovi nella presentazione del "Codice dei Canonici delle Chiese Orientali"*, 25 ottobre 1990, versione latina in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, XIII/2 (1992), pp. 936-937. La traduzione italiana si può trovare in «L'Osservatore Romano», 27 ottobre 1990, pp. 4-5.

⁴ Quella ora in vigore è la cost. ap. *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, in «L'Osservatore Romano» 31 marzo 2022, www.osservatoreromano.va [https://bit.ly/3y6jHOo], visitato il 31 luglio 2023.

riculum dei nostri studi la materia di cui mi occupo. Inizialmente, impartiva un corso opzionale il prof. Marco Brogi, OFM, allora sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali e, in seguito, il caro maestro prof. Carl Gerold Fürst, dell'università di Friburgo. Quel corso opzionale poi è divenuto materia curricolare obbligatoria. Nel frattempo, ho potuto integrare i miei studi canonistici nel Pontificio Istituto Orientale, che ringrazio sempre di cuore per l'arricchimento che mi hanno dato quegli anni di formazione. È stato un privilegio aver potuto frequentare le lezioni impartite da molti dei protagonisti della codificazione orientale. Voglio ricordare qui con particolare affetto i proff. Ivan Žužek S.J., George Nedungatt S.J., Joseph Prader, Dimitrios Salachas e tanti altri⁵ che mi hanno avviato nella scoperta di quel nuovo mondo, nuovo almeno per me.

Nel 1993, a tal riguardo, il Santo Padre insisteva:

Infatti, tale attenzione corrisponde ai miei auspici, spesso ripetuti, che tutta la Chiesa respiri con due polmoni. (...) La conoscenza di questo intero Corpus, (...) deve essere opportunamente promossa nella formazione sacerdotale, e, in primo luogo, in tutte le Facoltà di Diritto canonico⁶.

E due anni più tardi, parlando del rapporto con gli ortodossi, ribadiva:

⁵ Per i nomi cfr. P. GEFAELL, *El Derecho oriental desde la promulgación del CIC y del CCEO*, in «Ius Canonicum», 49 (2009), pp. 37-65 (qui pp. 39-43).

⁶ GIOVANNI PAOLO II, II, "Allocutio Summi Pontificis ad eos qui conventui internationali iuris canonici interfuerunt," in *L'Osservatore Romano* 25 aprile 1993, p. 4, anche in *Communicationes* 25 (1993), pp. 13-14.

Credo che un modo importante per crescere nella comprensione reciproca e nell'unità consista proprio nel migliorare la nostra conoscenza gli uni degli altri. I figli della Chiesa cattolica già conoscono le vie che la Santa Sede ha indicato perché essi possano raggiungere tale scopo: conoscere la liturgia delle Chiese d'Oriente; approfondire la conoscenza delle tradizioni spirituali dei Padri e dei Dottori dell'Oriente cristiano; prendere esempio dalle Chiese d'Oriente per l'inculturazione del messaggio del Vangelo; combattere le tensioni fra Latini e Orientali e stimolare il dialogo fra Cattolici e Ortodossi, formare in istituzioni specializzate per l'Oriente cristiano teologi, liturgisti, storici e canonisti che possano diffondere, a loro volta, la conoscenza delle Chiese d'Oriente; offrire nei seminari e nelle facoltà teologiche un insegnamento adeguato su tali materie, soprattutto per i futuri sacerdoti. Sono indicazioni sempre molto valide, sulle quali intendo insistere con particolare forza.⁷

Oggi, dopo l'intenso flusso migratorio da Est verso Ovest, centinaia di migliaia di fedeli orientali (cattolici e ortodossi) si trovano in territori che prima erano quasi esclusivamente latini⁸. E questo suppone una sfida formativa per tutti noi, ma specialmente per gli agenti pastorali, che devono aprirsi a questi fratelli ora "della porta accanto". Così diceva ancora il santo Papa polacco:

⁷ GIOVANNI PAOLO II, Lettera *Oriente Lumen*, n. 24, versione ufficiale in AAS 87 (1995), pp. 745-774 [qui, p. 771], versione italiana in www.vatican.va [<https://bit.ly/3rkkHwY>], visitato il 10 luglio 2023.

⁸ Cfr. P. GEFAELL, *Impegno della Congregazione per le Chiese orientali a favore delle comunità orientali in diaspora*, in «Folia Canonica» 2 (2006), pp. 117-137; IDEM, *L'attenzione degli orientali cattolici nei documenti delle Conferenze episcopali*, in «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 367-382; IDEM, *La relación con las Iglesias orientales ortodoxas y orientales católicas en España*, in R. VÁZQUEZ JIMÉNEZ (a cura di), *Las Iglesias ortodoxas y orientales en España. Presencia y características*, Edice editorial, Madrid 2021, pp. 67-93.

Un pensiero particolare va poi ai territori della diaspora dove vivono, in ambito a maggioranza latina, molti fedeli delle Chiese orientali che hanno lasciato le loro terre d'origine. Questi luoghi, dove più facile è il contatto sereno all'interno di una società pluralistica, potrebbero essere l'ambiente ideale per migliorare e intensificare la collaborazione fra le Chiese nella formazione dei futuri sacerdoti, nei progetti pastorali e caritativi, anche a vantaggio delle terre d'origine degli Orientali.

Agli Ordinari latini di quei Paesi raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede sulla collaborazione ecumenica e sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia⁹.

Questi argomenti sarebbero già di per sé sufficienti a giustificare la creazione della materia di cui trattiamo¹⁰. Ma non si tratta solo di “conoscere l'altro”, come se fosse un esotico alieno.

⁹ GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica *Orientalis Lumen*, 2 maggio 1995, in AAS 87 (1995), pp. 745-774, n. 26.

¹⁰ Infatti, nel 2002 è stata inclusa come disciplina obbligatoria, nel secondo ciclo degli studi di ogni Facoltà di Diritto canonico, una «introduzione al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico latino» e la «introduzione al Codice di Diritto Canonico per gli studenti di una Facoltà di Diritto Canonico orientale» (CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Decreto con cui viene rinnovato l'ordine degli studi nelle Facoltà di Diritto canonico*, 2 settembre 2002, art. 56, 2°, c, in www.vatican.va [<https://bit.ly/45yCSMy>], visitato il 22 agosto 2023). Nell'Istruzione della CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*, del 29 aprile 2018 (in www.vatican.va [<https://bit.ly/3YN68Pm>], visitato il 22 agosto 2023), artt. 9, 13, 18, 24, 28, si indica diverse volte il necessario studio del Diritto orientale, ma solo come alternativa a quello latino, senza proporre lo studio comparativo. Comunque, ritengo che tale studio comparativo si debba fare sempre, come richiesto da san Giovanni Paolo II e secondo le indicazioni del Dicastero nel 2002.

Soprattutto se parliamo degli orientali cattolici, che sono tanto cattolici quanto noi latini. E anche se parliamo del Diritto canonico delle Chiese ortodosse, che non va considerato qualcosa di “straniero”. Più avanti ci soffermeremo su queste due realtà e sullo stimolo che pone alla riflessione canonistica l’esistenza stessa del Diritto orientale cattolico e di quello ortodosso.

Sin dall’inizio degli anni novanta, insieme ad altri – allora giovani – amici canonisti orientali di molteplici paesi e riti¹¹, sono stato testimone della messa in atto della nuova disciplina orientale, nonché dell’armonizzazione delle diverse componenti del Diritto canonico nella Chiesa cattolica.

Nell’insegnamento del Diritto orientale in una Facoltà latina occorre aprirsi a tutto l’orizzonte canonico, e penso sia stata un’ottima decisione aver inserito la materia nell’ultimo semestre dell’ultimo anno della Licenza, quando ormai gli studenti hanno almeno “visto” (magari anche “imparato”!) quasi tutte le discipline del *curriculum* e si preparano per l’esame finale. Infatti, diversamente dalle altre materie, la nostra è onnicomprensiva, ed è strutturata tentando di coprire quasi tutte le materie insegnate

¹¹ Posso citare qui solo alcuni: Péter Szabó (ungherese greco-cattolico), Lorenzo Lorusso (italiano latino), Luis Okulik (argentino greco-cattolico bielorusso), Astrid Kaptijn (olandese latina), Natale Loda (Italiano latino), Ionela Cristescu (romena greco-cattolica), Georges Ruyssen (belga latino), Cherian Thunduparampil (indiano siro-malabarese), Danilo Ceccarelli-Morolli (italiano latino), Michael Kuchera (statunitense greco-cattolico slovacco), Luigi Sabbarese (italiano latino), Sunny Kokkaravalayil (indiano siro-malabarese), Orazio Condorelli (italiano latino), Jobe Abbass (canadese maronita), Leszek Adamowicz (polacco latino), John D. Faris (statunitense maronita), Varghese Koluthara (indiano siro-malabarese), Federico Marti (italiano latino) e gli ora vescovi Cyril Vasil’ (slovacco greco-cattolico), Elie Haddad (libanese melchita), Giorgio Gallaro (italiano greco-cattolico) e Selim Sfeir (libanese maronita).

nella nostra Facoltà (dal diritto costituzionale alla storia e le fonti, dalle norme alle persone, dall'organizzazione ecclesiastica ai sacramenti, dal diritto matrimoniale a quello patrimoniale, dal penale al processuale, ecc.), offrendo il corrispondente approccio orientale su ciascuna di esse. Serve quindi, a ripassare tutto il percorso della Licenza e così prepararsi meglio alla prova finale.

Molti dei nostri professori hanno l'onore di poter servire la Chiesa anche come consultori presso la Curia romana. Una delle peculiarità del suo Dicastero per le Chiese orientali¹² è che, come nella nostra materia, si devono risolvere questioni riguardanti tutto l'arco della disciplina canonica. Vicende sui vescovi, sul clero, sui religiosi, sulle eparchie, sui sacramenti, ecc. È perciò estremamente utile avere ricevuto una visione integrale del Diritto canonico orientale, che non rimanga però a livello superficiale.

I. Il Diritto canonico degli orientali cattolici

Vediamo ora, in primo luogo, le sfide e stimoli che pone alla docenza del Diritto canonico la presenza di una disciplina canonica propria delle Chiese orientali cattoliche.

Secondo il Romano Pontefice, il CCEO, il CIC e la costituzione apostolica sulla Curia romana costituiscono un'unità

¹² Organismo della curia romana che «si occupa delle materie concernenti le Chiese cattoliche orientali *sui iuris*, per quanto riguarda le persone e le cose»: FRANCESCO, cost. ap. *Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, art. 82, in «L'Osservatore Romano» 31 marzo 2022, www.osservatoreromano.va [<https://bit.ly/3y6jHOo>], visitato il 31 luglio 2023.

all'interno del Diritto Canonico della Chiesa universale, benché abbiano ambiti di applicazione propri.

L'esistenza di una disciplina canonica per le Chiese orientali cattoliche non è certamente un fatto nuovo per il Popolo di Dio. La promulgazione del CCEO non ha comportato un cambiamento nell'assetto giuridico della Chiesa, perché tale dualità, in questo ambito, è sempre esistita. Lo studioso, tuttavia, può porsi delle domande, e cercare di approfondire il significato e la portata di questa realtà. La riflessione canonistica ha ricevuto nuove coordinate dal momento in cui Giovanni Paolo II, nel citato discorso di presentazione del CCEO al Sinodo dei vescovi, ha affermato che i due Codici costituiscono parte di un unico "Corpus" di Diritto canonico.

Tale asserzione suscita domande che richiedono una adeguata risposta dottrinale. Quali conseguenze canoniche può comportare tale affermazione? Come si deve valutare il fatto che nella Chiesa esiste un unico "Corpus" di Diritto, composto, però, da due Codici (oltre che dalle leggi speciali universali, come la *Praedicate Evangelium* sulla curia romana)?

Due Codici nella Chiesa?

Nella Chiesa esiste un unico ordinamento giuridico primario¹³, nato dal comune Battesimo e dalla comunione ecclesiale tra

¹³ Nella prospettiva del sano realismo giuridico nella ricerca di "ciò che è giusto", il Diritto non sono solo le norme e i codici, ma la realtà dei rapporti dei battezzati con i beni ecclesiali e tra di loro. Cfr. J. HERVADA, *Cos'è il Diritto? La moderna risposta del realismo giuridico*, Edusc, Roma 2013.

i fedeli, che fanno di essa un corpo sociale unico, composto, però, di diversi sistemi disciplinari o in ordinamenti secondari.

Esiste, infatti, una sola Chiesa, con un unico diritto costituzionale¹⁴ comune a tutti i fedeli, ma esistono innegabilmente due discipline (quella latina e quella orientale) che, sebbene emanate dallo stesso supremo legislatore, sono rivolte a due diversi gruppi di fedeli.

L'esistenza di due "Codici" nella Chiesa, quindi, sembra mettere in crisi l'idea stessa di codice o l'idea di unità di ordinamento giuridico sovrano¹⁵. Poiché la Chiesa è una, e la ventina¹⁶ di Chiese *sui iuris* che esistono al suo interno non sono sovrane, si dovrebbe ammettere che il problema si possa risolvere abbandonando, una volta per sempre, il mito della codificazione, e considerando la nozione di "codice" nella Chiesa come un concetto

¹⁴ Si può definire Diritto costituzionale nella Chiesa l'insieme di esigenze di giustizia e di principi ordinatori che, contenuti esplicitamente o implicitamente nella volontà fondazionale di Cristo, hanno conseguenze in relazione a ciò che chiamiamo Diritto e che prevalgono sul resto dell'ordine giuridico ecclesiastico (cfr. P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione - Diritto costituzionale - Parte generale*, Giuffrè, Milano 1985; M. DEL POZZO, *Ordine costituzionale del Popolo di Dio. Compendio di diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma 2023).

¹⁵ «En efecto, - osserva García Hervás - la coexistencia de dos "Códigos" sobre la misma materia dentro de la Iglesia, es tan inadecuada como pudiera ser la de dos Códigos civiles, comerciales, etc. dentro de un mismo Estado»: D. GARCÍA-HERVÁS, *La significación para la Iglesia del nuevo Código Oriental*, in R. COPPOLA (a cura di), *Atti del congresso internazionale "Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente"*, Bari 23-29 settembre 1991, vol. II, Cacucci Ed., Bari 1994, pp. 41-47 (qui p. 42).

¹⁶ Non ci soffermeremo qui sulla discussione relativa al "numero" di Chiese *sui iuris* orientali oggi esistenti. Basti sapere che sono più di venti.

soltanto analogo (e quindi diverso) a quello esistente negli ordinamenti statali di tradizione codificatoria¹⁷.

Se ammettiamo che non tutto il contenuto del diritto costituzionale appartiene al diritto divino, ci sembra lecito dire che ognuna delle Chiese *sui iuris* costituisce un ordinamento giuridico secondario con norme proprie, che integrano a livello particolare le norme costituzionali comuni della Chiesa universale¹⁸. È questa la logica conseguenza del riconoscimento di ogni Chiesa come “Chiesa di diritto proprio (*sui iuris*)”¹⁹. La Chiesa latina (che in certo modo²⁰ è una Chiesa *sui iuris*) ha il suo ordinamento e il suo Codice. Il diritto proprio di ciascuna delle Chiese orientali costituisce un ordinamento secondario che, per ragioni funzio-

¹⁷ Cfr. G. ALPA, (a cura di), *Corso di Sistemi Giuridici Comparati*, G. Giappichelli Editore, Torino 1996, p. 64ss.

¹⁸ Cfr. P. VALDRINI, *L'Aequalis dignitas des Eglises d'Orient et d'Occident*, in A. AL-AHMAR – A. KALIFÉ – D. LE TOURNEAU (éds.), *Acta Symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium. Kaslik 24-29 aprilis 1995*, Centre d'édition et de diffusion du livre à l'USEK, Kaslik (Libano) 1996, p. 65.

¹⁹ La discussione sull'unicità, la dualità o la molteplicità dei Codici (uno per ogni Chiesa *sui iuris*) cominciò sin dall'inizio del Concilio Vaticano I: cfr. C.G. PATELOS, *Vatican I et les évêques uniates, une étape éclairante de la politique romaine à l'égard des orientaux (1867-1870)*, Ed. Mauwerlaerts, Louvain-la-Neuve-Louvaine 1981, pp. 162-183; I. ŽUŽEK, *Common Canons and ecclesial Experience in the Oriental Catholic Churches*, in COPPOLA, *Incontro fra canonici d'Oriente e d'Occidente*, vol. I, pp. 21-56 (in particolare p. 37); e, soprattutto, «Nuntia» 3 (1976), pp. 3-4, e «Nuntia» 26 (1988), pp. 102-104.

²⁰ Diciamo “in certo modo” perché vi sono alcune caratteristiche della Chiesa latina che non corrispondono esattamente al profilo delineato dai cc. 27 e 28 del CCEO per le Chiese *sui iuris*. Cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS [PCLT], *Nota explicativa quoad can. 1 CCEO*, 8 dicembre 2011, in «Communications» 34 (2011), pp. 315-316.

nali, è incluso in un diritto “comune” a tutte le Chiese orientali, raccolto nel CCEO²¹.

L’esistenza di un “Codice” comune a molti ordinamenti secondari (comune, cioè, alle oltre venti Chiese orientali cattoliche) evidenzia ancora di più il senso analogico del termine “codice”.

Come abbiamo rilevato in altra sede²², l’unicità dell’ordinamento canonico porta alla necessità di costruire e di insegnare un diritto canonico unitario, che tenga conto di entrambe le discipline: orientale e latina. Benché in ogni caso lo studio si debba concentrare di preferenza sull’una o sull’altra, la ricostruzione degli istituti canonistici comuni deve essere realizzata armonizzando l’insieme dei dati, dei cenni e dei risvolti derivanti dall’intero ordine normativo.

²¹ «Nello scegliere l’espressione “ristabilimento del Codice comune” si è avuta la consapevolezza che essa sarebbe potuta essere anche “sgradita”, soprattutto a chi aveva scritto che la stessa nozione di autonomia di una Chiesa *sui iuris* dovesse avere il suo proprio Codice, almeno formalmente differente da quello delle altre Chiese» I. ŽUŽEK, *Incidenza del “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium” nella Storia moderna della Chiesa Universale*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS (a cura di), *Ius in vita et in missione Ecclesiae*. Acta Symposii internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati, LEV, Città del Vaticano 1994, pp. 675-738 (qui pp. 689-690).

²² P. GEFAELL, *La presentazione del Codice orientale*, in «Ius Ecclesiae» 3 (1991), p. 355.

Tutte le Chiese godono della stessa dignità nella Chiesa cattolica

A distanza ormai di decenni dal Concilio Vaticano II, oggi forse siamo abituati a concetti e impostazioni della vita ecclesiale che non erano invece così “evidenti” prima del Concilio. Per poter valutare adeguatamente la portata storica della svolta magisteriale da esso operata, e per renderci pienamente conto della sua novità, è opportuno soffermarci brevemente sugli antecedenti storici di questo tema.

Dal tempo dello scisma tra Oriente e Occidente, e durante tutto il basso Medioevo, la Chiesa unita a Roma era costituita quasi esclusivamente dalla Chiesa latina. In questo stato di cose, si era formata una mentalità che identificava l’essere “cattolico” con l’essere “latino”. Per secoli, quindi, gli sforzi attuati per raggiungere l’unità delle Chiese si sono spesso tradotti in tentativi di latinizzazione, e “i riti orientali” sono stati visti quasi come una “curiosità” liturgica che poteva al più essere “tollerata”. Nel secolo XVIII fu coniata l’idea della “*praestantia latini ritus*” (preminenza del rito latino)²³, che naturalmente ebbe inevitabili ripercussioni pratiche, Per esempio, così diceva nel 1755 l’enciclica *Allatae sunt*: «Dal momento che il Rito Latino è quello che usa la Santa Romana Chiesa, che è Madre e Maestra delle altre Chiese, deve preferirsi a tutti gli altri Riti. Da ciò si deduce che non è

²³ Tale “*praestantia*” si basava sul fatto che «*dignitatem vel praestantiam ipsius Sedis Romanae paulatim in ritum quoque romanum extensam esse putamus*»: A. PETRANI, *An adsit ritus praestantior*, in «*Apollinaris*» 6 (1933), p. 74. Bisogna riconoscere, tuttavia, che, nel contesto dell’epoca, Papa Benedetto XIV ha difeso e promosso molto il cattolicesimo orientale: cfr. H. HOFFMANN, *De Benedicti XIV latinizationibus in const. “Etsi Pastoralis” et “Inter Multa”*, in «*Ephemerides Iuris Canonici*» 4 (1948), pp. 9-54.

lecito passare dal Rito Latino a quello Greco, né a quelli che una volta dal Rito Greco o Orientale passarono a quello Latino è pacifico tornare all'antico Rito Greco»²⁴. Questa mentalità rimase sostanzialmente invariata fino alla fine del secolo XIX²⁵.

Soltanto con la lett. ap. *Orientalium dignitas* di Leone XIII si cominciava a superare la diffusa convinzione della “praestantia” del rito latino, fino ad allora dominante (e, non inganniamoci, condivisa ancora oggi da alcuni latini)²⁶. Ma gli effetti pratici della svolta operata dal Papa furono di fatto molto limitati e gradualisti²⁷.

²⁴ «Cum Latinus Ritus is sit, quo utitur Sancta Romana Ecclesia, quae Mater est et Magistra aliarum Ecclesiarum, reliquis omnibus Ritibus praeferrī debet. Ex quo porro sequitur, haud licere a Latino Ritu ad Graecum transire; nec illis, qui semel a Ritu Graeco, vel Orientali, ad Latinum transierunt, integrum esse ad pristinum Graecum Ritum reverti»: BENEDICTUS XIV, litt. enc. *Allatae sunt*, 26 luglio 1755, n. 20, in *CIC Fontes* II, p. 459 (traduzione italiana in www.vatican.va [<https://bit.ly/3Rd06Wn>], visitato il 12 settembre 2023). Cfr., anche, cost. ap. *Etsi pastoralis*, 26 maggio 1742, § IX n. I, in *CIC Fontes* I, p. 739.

²⁵ Pio IX, per esempio, rispondeva così alla domanda del vescovo di Palermo sulle richieste di libero transito dal rito latino a quello greco: «Se si concedesse loro il permesso, si sovvertirebbe quasi totalmente quella certissima superiorità che è propria del rito latino al di sopra dei riti greci. È il tuo dovere esaminare la verità, che l'eccellenza del rito latino deve essere assolutamente preservata» («Si iisdem assensus praeberetur, certissima illa, quae latini ritus propria est, supra graecorum ritum praestantia fere penitus everteretur. Verum explorandum tibi est, hac ritus latini praestantiam omnino custodiri debere»): PIUS IX, litt. *Plura sapienter* al vescovo di Palermo, 11 luglio 1847, *Fonti*, serie I, fasc. II, p. 533, n. 4.

²⁶ Si veda, ad esempio, le resistenze da parte di taluni ad applicare la normativa che prevede il dovere di conservare il rito di origine in caso di accoglienza di ortodossi nella Chiesa cattolica (cfr. can. 35 CCEO).

²⁷ Fino ad epoca molto recente, ad esempio, alla fiorente e vivace Chiesa sirio-malabarese del Kerala (India) era proibito svolgere attività missionaria nei territori dell'India, perché tale l'attività era riservata alla Chiesa latina.

Infine, nel decreto sulle Chiese orientali cattoliche, il Concilio Vaticano II ha voluto sottolineare che tutte le Chiese

sia dell'Oriente che dell'Occidente, sebbene siano in parte tra loro differenti in ragione dei cosiddetti riti – cioè per la liturgia, per la disciplina ecclesiastica e il patrimonio spirituale – tuttavia (...) godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo (...), sotto la direzione del romano Pontefice (decr. *Orientalium Ecclesiarum* n. 3)²⁸.

Tale principio doveva essere messo in pratica anche nell'ambito giuridico.

I principi dottrinali formulati dal Concilio si sono concretizzati in molti canoni del CCEO e nello stesso spirito generale del Codice, ma si riflettono direttamente soprattutto nei cc. 39-41, sull'osservanza dei riti (canoni che non esistono nel CIC, forse perché rivolto alla sola Chiesa latina). Il can. 39, ad esempio, sancisce l'obbligo di osservare e di promuovere i riti delle Chiese orientali e il can. 40 ricorda il dovere a tutti i livelli, gerarchia, chierici, religiosi e altri fedeli, di custodire e di osservare il rito *ovunque* si trovino. In questo senso, per esempio, anche se il can. 333 CCEO consente, in via eccezionale, di ammettere nello stesso seminario seminaristi di varie Chiese *sui iuris*, il can. 343 CCEO esige che gli alunni siano formati secondo il loro proprio rito, riprovando la consuetudine contraria. Infine, il can. 41 CCEO vincola direttamente coloro (anche i latini) che per ragioni di ufficio

²⁸ Uno studio approfondito su OE n. 3 può trovarsi in I. ŽUŽEK, *Incidenza del "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium"*, pp. 692-715.

hanno frequenti relazioni con gli orientali, all'obbligo di conoscere e di venerare il patrimonio rituale delle Chiese interessate.

Altri ambiti di interrelazione tra la disciplina orientale e quella latina

Altri ambiti in cui tale principio trova riflessi codiciali è il can. 916 §§ 4-5 CCEO, che stabilisce norme per sapere chi deve prendersi cura pastorale dei fedeli senza parroco o Gerarca [i.e. Ordinario] della propria Chiesa. Infatti, è necessario tener conto dell'esistenza di comunità orientali in territori che una volta erano forse esclusivamente latini. Tali comunità, se esigue e senza Gerarca proprio, saranno affidate alla cura pastorale del Vescovo latino del luogo, che dovrà provvedere nel modo che ritenga ragionevole, ma sempre garantendo la loro identità. Se invece esiste già una gerarchia della loro Chiesa nel luogo, il Vescovo latino dovrà rispettare la sua competenza.

Lungo gli anni di applicazione del CCEO sono venuti a galla alcuni punti in cui era necessaria un'armonizzazione tra la disciplina latina e quella orientale. A mio avviso rimangono ancora parecchie materie da armonizzare, ma nel 2016 il motu proprio *De concordia inter Codices*²⁹ ha introdotto importanti novità.

²⁹ FRANCESCO, Motu proprio *De concordia inter Codices*, 31 maggio 2016, in «L'Osservatore romano» 16 settembre 2016. Il testo può trovarsi anche in w2.vatican.va [<http://bit.ly/37g7beK>], visitato il 26 luglio 2023. Cfr. P. GEFAELL, *Commenti al m.p. De Concordia inter Codices*, in «Ius Ecclesiae» 29 (2017), pp. 159-174.

Pochi anni fa abbiamo visto le riforme del Diritto processuale matrimoniale con norme parallele per i latini³⁰ e per gli orientali³¹, ma con le proprie peculiarità e, non si può negare, con i limiti propri di ogni diritto umano³². Lo stesso è accaduto con il recentissimo aggiornamento del Diritto Penale, prima quello latino³³ e dopo quello orientale³⁴.

Oltre allo studio dei criteri giuridici per i rapporti tra i due codici³⁵, le tradizioni orientali sono fonti di stimolo anche per la riflessione di tutta la Chiesa. Non posso soffermarmi nei dettagli, ma ricordo qui, ad esempio, la tradizionale sensibilità nel vivere la sinodalità in Oriente³⁶, le sfide poste dalla disciplina sul

³⁰ FRANCESCO, Motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015), pp. 946-957.

³¹ FRANCESCO, Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, in AAS 107 (2015), pp. 958-967.

³² Cfr. P. GEFAELL, *Nota al Motu proprio "Mitis et Misericors Iesus"*, in «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 63-77 (qui pp. 71-74).

³³ FRANCESCO, Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, 23 maggio 2021, in «L'Osservatore Romano» 21 giugno 2021, vedi [www.osservatoreromano.va \[bit.ly/43SivdS\]](http://www.osservatoreromano.va/bit.ly/43SivdS). Anche in [www.vatican.va \[https://bit.ly/3o85gqx\]](http://www.vatican.va/https://bit.ly/3o85gqx). I testi dei nuovi canoni del Libro VI del CIC si trovano in: [www.vatican.va \[https://bit.ly/3gNhMU5\]](http://www.vatican.va/https://bit.ly/3gNhMU5). Visitato il 27 luglio 2023.

³⁴ FRANCESCO, Motu proprio *Vocare peccatores*, 20 marzo 2023, in «L'Osservatore romano», n. 80, 5 aprile 2023, pp. 10-11. Cfr. P. GEFAELL, *La riforma del Diritto Penale Orientale*, testo presentato al convegno "Riforma del diritto penale canonico", tenuto all'Istituto Postgraduato di Diritto Canonico dell'Università Cattolica Pázmány Péter di Budapest, il 30 maggio 2023, in corso di stampa.

³⁵ Cfr. P. GEFAELL, *Rapporti tra i due "Codici" dell'unico "Corpus iuris canonici"*, in G.P. MILANO, J.I. ARRIETA (a cura di), *Metodo, Fonti e Soggetti del Diritto canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, pp. 654-669.

³⁶ Cfr. P. GEFAELL, *L'istituzione sinodale nelle Chiese di Oriente: Aspetti storici e canonici, ed eventuali suggerimenti per la Chiesa universale*, in «Annales Theologici» 36 (2022), pp. 461-474.

clero sposato orientale³⁷, le possibilità e i limiti dell'applicazione dell'*oikonomia* nell'applicazione del Diritto³⁸, il senso antropologico e canonico della non accettazione di porre condizioni nel matrimonio in Oriente³⁹, la necessaria ampiezza di mente per trovare anche in Oriente una adeguata inquadratura canonica delle prelature personali⁴⁰, ecc. Come altri colleghi, mi sono occupato a livello scientifico di ognuna di queste materie.

II. Riguardo ai rapporti giuridici con le Chiese ortodosse

Per quanto attiene agli aspetti ecumenici del Diritto canonico delle Chiese ortodosse, possiamo in questa sede indicarne soltanto alcuni. Non entro ora nelle questioni canoniche sulla condivisione sacramentale⁴¹, né in altri punti che potrebbero es-

³⁷ Cfr. P. GEFAELL, *Il celibato sacerdotale nelle Chiese orientali: storia, presente e avvenire*, in L. TOUZE, J.M. ARROYO (a cura di), *Il celibato sacerdotale: teologia e vita*, Edusc, Roma 2012, pp. 135-156.

³⁸ Cfr. P. GEFAELL, *Fondamenti e limiti dell'oikonomia nella tradizione orientale*, in «Ius Ecclesiae», vol. 12 (2000), pp. 419-436; IDEM, *Oikonomia for failed Marriages? A Catholic Perspective based on Pastoral Sensitivity*, in SOCIETY FOR THE LAW OF THE ORIENTAL CHURCHES (a cura di), *Oikonomia, Dispensatio and Aequitas Canonica* (Kanon XXIV), Edition Roman Kovar, Hennef 2016, pp. 246-262.

³⁹ Cfr. P. GEFAELL, *Il matrimonio condizionato durante la codificazione pio-benedettina. Fonte del c. 826 CCEO*, in «Ius Ecclesiae» 7 (1995), pp. 581-625.

⁴⁰ Cfr. P. GEFAELL, *Juridical discipline of personal prelatures in Latin Canon Law*, in SOCIETY FOR THE LAW OF THE EASTERN CHURCHES (a cura di), *Autonomie in den Ostkirchen*, (Kanon XXI), Edition Roman Kovar, Hennef 2010, pp. 305-321.

⁴¹ Cfr. P. GEFAELL, *Sharing in Sacramental Life: doctrinal principles and normatives in the New Ecumenical Directory*, in D. LE TOURNEAU, A. KALIFÉ, A. AL-AHMAR (a cura di), *Acta Symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Kaslik, Libano 1996, pp. 315-367; IDEM, *L'Eucaristica e la cura pastorale degli ortodossi*, in G. RUYSSSEN (a cura di), *Dalle fonti dei canonici – Festschrift Ivan Žužek, "La divina Eucaristia nel Diritto canonico orientale"* (Kanonika 16), Pontificio Istituto Orientale, Roma 2010, pp. 189-201.

sere interessanti in un altro contesto. Mi concentro dunque solo su due questioni: il primato del Romano Pontefice e il riconoscimento dell'esistenza di vero Diritto canonico nelle Chiese ortodosse.

Ragioni del primato nella Chiesa universale

Da molti anni ho tentato di spiegare, in dialogo con gli autori ortodossi, la coerenza teologica e giuridica del Primato del Romano Pontefice⁴². Sembra una questione soltanto ecclesiologica, ma ha anche indiscutibili risvolti canonici. In tale studio si può ricorrere all'affascinante ecclesiologia eucaristica che invita all'unità, e quindi trarre le conseguenze canoniche anche riguardo la capacità vincolante in ambito sociale delle indicazioni e decisioni del Papa. Come ha fatto ben notare San Giovanni Paolo II, rivolgendosi a tutte le Chiese cristiane: «La missione del Vescovo di Roma nel gruppo di tutti i pastori consiste appunto nel “vegliare” (...) in modo che, grazie ai Pastori, si oda in tutte le Chiese particolari la vera voce di Cristo (...). Con il potere e l'autorità senza i quali tale funzione sarebbe illusoria»⁴³. Sarebbe opportuno accennare alla tensione verso un *Protos* esistente anche nelle Chiese ortodosse, ma sarebbe un tema troppo lungo da trattare in dettaglio qui. Mentre ci lavoriamo, lasciamolo nelle

⁴² Cfr. P. GEFAELL, *L'ecclesiologia eucaristica e il Primato del Romano Pontefice*, in «Folia Canonica» 1 (1998), pp. 129-149. Cfr., anche, P. GEFAELL, *The Ecclesiological Foundations of the Ecumenism and the Primacy of the Successor of Peter*, in IDEM, *Harmonizing the Canons*, Dharmaram Publications, Bengaluru (India) 2016, pp. 61-89.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, litt. enc. *Ut unum sint* [UUS], 25 maggio 1995, n. 94, in AAS 87 (1995), pp. 921-982. Traduzione italiana in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 14, nn. 2667-2884 (pp. 1556-1693).

mani del Signore, Lui che per primo si è impegnato per l'unità («*ut omnes unum sint*» Gv 15,21).

Le Chiese ortodosse hanno vero Diritto Canonico perché sono "Chiese" e hanno episcopato

Non possiamo qui approfondire tutti gli argomenti sull'esistenza di un vero Diritto canonico nelle Chiese ortodosse. Ne daremo solo alcuni cenni e per un'analisi ulteriore rimando ad alcuni miei studi precedenti⁴⁴.

Dopo gli approfondimenti conciliari nell'ambito dell'ecclesiologia ecumenica, le ragioni che si adducevano prima del Concilio per negare l'esistenza della giurisdizione nelle Chiese ortodosse, non sono più sostenibili.

Oggi, infatti, si ammettono diversi gradi di comunione con la Chiesa⁴⁵, e si riconosce la vera *ecclesialità* delle Chiese ortodosse⁴⁶. Se, da un lato, si ammette che le Chiese ortodosse sono vere Chiese e, dall'altro, è assodato che la dimensione giuridica sia una dimensione *essenziale* della Chiesa - analoga all'essenziali-

⁴⁴ Cfr. P. GEFAELL, *Basi ecclesiologiche della giurisdizione delle Chiese ortodosse sui matrimoni misti*, in J. CARRERAS (a cura di), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè, Roma 1998, pp. 127-148.

⁴⁵ Cfr. UR 3 22; OE 4; UUS 56.

⁴⁶ In conseguenza dei diversi testi conciliari che riconoscono l'ecclesialità delle Chiese ortodosse (ad esempio UR 3 e 14) e la centralità dell'Eucaristia nell'essere Chiesa (cfr. SC 41; LG 3, 11, e 26; CD 30; UR 2), «là dove ci sia una comunità cristiana che costituzionalmente (non bastano quindi i casi individuali) celebra validamente l'Eucaristia, lì si trova la Chiesa di Cristo, con una maggiore o minore pienezza»: P. GEFAELL, *Principi dottrinali per la normativa sulla "communicatio in sacris"*, in «*Ius Ecclesiae*» 8 (1996), p. 515.

tà dell'umanità di Cristo, Verbo Incarnato⁴⁷ – si deve affermare, come conseguenza logica [teologica], l'esistenza del diritto nelle Chiese ortodosse, nella misura in cui esse sono per l'appunto vere Chiese. E tale diritto deve considerarsi appartenente all'unico "ordinamento giuridico primario" della Chiesa di Cristo. Le Chiese ortodosse possiedono l'episcopato, nel quale risiede l'origine sacramentale della *sacra potestas*, base dell'autorità legislativa, esecutiva e giudiziale della Chiesa, e hanno quindi capacità di avere *giurisdizione canonica* in senso stretto.

Giovanni Paolo II ha affermato:

Dal decreto [UR 16] risulta chiaramente la caratteristica autonomia disciplinare, di cui godono le Chiese orientali: essa *non è conseguenza di privilegi concessi dalla Chiesa di Roma, ma della legge stessa* che tali Chiese possiedono sin dai tempi apostolici⁴⁸.

Il Romano Pontefice afferma qui che le Chiese ortodosse hanno un'autonomia disciplinare che deriva loro non da privilegi concessi dalla Chiesa Romana, ma dalla *lege ipsa* che esse possiedono sin dai tempi apostolici. Questa autonomia non si comprenderebbe senza l'esercizio della giurisdizione. L'affer-

⁴⁷ «Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, la comunità visibile e quella spirituale (...) non si devono considerare come due cose diverse, ma formano una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per una non debole analogia, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato» (LG 8).

⁴⁸ «Ex hoc Decreto [UR 16] eruitur dilucide autonomiam, qua quoad disciplinam Ecclesiae Orientales fruuntur, *non manare e privilegis ab Ecclesia Romana concessis, sed a lege ipsa, quam huiusmodi Ecclesiae a temporibus apostolicis tenent*»: GIOVANNI PAOLO II, litt. ap. *Euntes in mundum univsum*, 25 gennaio 1988, in AAS 80 (1988), p. 950, n. 10. Versione italiana in www.vatican.va [https://bit.ly/478JBAh], visitato il 1° agosto 2023.

mazione del Papa, quindi, significa che nelle Chiese ortodosse i vescovi esercitano la giurisdizione ecclesiastica tramandata dagli apostoli. Allo stesso tempo, è innegabile che l'esercizio della potestà episcopale non è possibile se non in unione con il Papa; ma «il ministero papale esige l'unità con lui soltanto come segno di unità con la Chiesa stessa, e questa ammette diversi gradi di realizzazione»⁴⁹.

L'esistenza del Diritto canonico nelle Chiese ortodosse spiega, per esempio, perché, sempre che non siano contrarie al diritto divino, le loro leggi sul matrimonio possano essere da noi "riconosciute" e non semplicemente "canonizzate" (come invece lo sono quelle civili). A questo riguardo, i cc. 780-781 del CCEO, sull'applicazione del diritto delle Chiese non cattoliche, sono stati accolti posteriormente anche nel Diritto latino attraverso gli artt. 2 e 4 dell'istruzione *Dignitas Connubii*⁵⁰ da osservarsi nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio.

Lo stesso si può dire della competenza giuridica dei loro vescovi per giudicare: le sentenze da loro pronunciate, se concor-

⁴⁹ «L'affirmation fondamentale que l'exercice du pouvoir épiscopal n'est possible que dans l'unité avec le pape, mise en doute par l'évidence de cet exercice par des ministres qui n'ont pas gardé la communion avec lui, peut donc être gardée, mais en comprenant la possibilité de l'existence de degrés différents, possibilité ouverte par le fait que le ministère papal n'exige l'unité avec lui que comme signe de l'unité avec l'Église elle-même, et celle-ci admet des degrés de réalisation différents». A. CARRASCO ROUCO, *Le Primat de l'évêque de Rome. Etude sur la cohérence ecclésiologique et canonique du Primat de juridiction*, Éditions Universitaires, Fribourg (Suisse) 1990, p. 226.

⁵⁰ PCLT, istruzione *Dignitas connubii*, da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, 25 gennaio 2005, LEV, Città del Vaticano 2005. Versione digitale in www.vatican.va [<https://bit.ly/3KIMfuN>], visitato il 1° agosto 2023.

di al diritto divino e legittime, possono essere riconosciute anche dalla Chiesa cattolica⁵¹.

Potrei annoiarvi ancora molto di più, ma penso che sia ormai sufficiente.

* * *

Molti anni fa, un giovane docente di Diritto orientale in una Facoltà di Diritto canonico latino scriveva:

La sfida di radicare una visione globale del diritto della Chiesa deve continuare a stimolare il lavoro di ricerca e di docenza nelle nostre Facoltà. Solo così questo approccio impregnerà a poco a poco anche le altre realtà della vita della Chiesa. (...) credo che all'interno del corpo docente non si possa fare a meno di un professore specializzato nel diritto orientale nel suo insieme. Questo professore, specializzato nel diritto orientale, dovrebbe farsi carico di promuovere tra i professori la conoscenza del diritto orientale tramite seminari, corsi di aggiornamento, consigli e indicazioni specifiche a riguardo di un argomento che stia studiando qualche professore, segnalazione di bibliografia, ecc. (...) Non si tratta di formare specialisti in diritto orientale, bensì di integrare la formazione canonistica latina con una conoscenza sufficiente dell'altro "polmone della Chiesa"⁵².

⁵¹ Cfr. PCLT, *Nota explicativa quoad pondus canonicum divortii orthodoxi*, 20 dicembre 2012, in «Communicationes» 44 (2012), pp. 357-359, n. 6; P. GEFAELL, *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli*, «Ius Ecclesiae», 19 (2007), pp. 773-791.

⁵² P. GEFAELL, *Metodologia dell'insegnamento del Diritto canonico orientale ai latini*, in «Folia Canonica» 4 (2001), pp. 168-169.

Quel giovane docente è chi vi ha parlato oggi. Ci ho provato in modo insistente, come i miei colleghi potranno testimoniare. Non sono sicuro in quale misura sia riuscito ad adempiere tale proposito, ma bisogna continuare nell'impegno!

Grazie!